LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 GIUGNO 1930

non può dirsi integralmente risolto. Bisogna riconoscere però che è per lo meno avviato ad una seria soluzione.

È da tener presente che la necessità di liberare i comuni dalle interferenze della finanza statale, non ultima causa dei suoi triboli, non è sorta da oggi ed è stata da tutti unanimemente conclamata.

Difatti il Regio decreto 20 ottobre 1925, n. 1944, stabiliva solennemente con l'articolo 21 che nessuna nuova nè maggiore spesa inerente a servizi di carattere statale potrà essere posta a carico dei comuni o delle provincie per effetto di disposizioni legislative emanate dopo la pubblicazione del presente decreto, che non venga contemporaneamente provveduto ad assegnare ai detti enti i corrispettivi mezzi di entrata.

E pure nonostante tutta questa buona intenzione concretata anche in una vera e propria disposizione di legge, non solo rimasero i vecchi oneri, ma altri se ne aggiunsero senza che venisse assegnato ai comuni il corrispondente mezzo di entrata.

Un tipico esempio lo abbiamo avuto di recente a proposito del censimento agricolo, che rovesciò sulle spalle dei comuni una spesa non lieve, tanto maggiormente perturbatrice dell'equilibrio finanziario, in quanto, come è noto, in omaggio alle giuste direttive del Governo, i bilanci sono compilati in maniera da non presentare margine alcuno per imprevisti.

Orbene, oltrechè per le ragioni esposte, direi anche per la serietà delle situazioni, è necessario che questo sistema abbia a cessare. E quanto dissi va a maggiore ragione affermato nei riguardi dell'uso troppo seguito dai Ministeri di accollare nuovi oneri con un semplice decreto ministeriale. (Approvazioni).

Sempre a proposito di trasferimento allo Stato di spese attualmente a carico di Amministrazioni comunali, rilevo che l'articolo 2 n. 5 del disegno di legge parla di contributi per licei, ginnasi, istituti magistrali, scuole complementari e non accenna agli istituti tecnici di cui invece è menzione al n. 5 del successivo articolo 3, che precisa quali sono le ragioni degli oneri che dalla provincia passano allo Stato, e cio è in relazione alla situazione creata dal Regio decreto 11 marzo 1923 n. 685, che stabilisce che i contributi finanziari per gli istituti tecnici siano a carico della provincia, quelli per ogni altro ordine di scuole a carico del comune.

Però lo stesso articolo al successivo capoverso ha anche stabilito « qualora il contributo finanziario sia attualmente corrisposto

in tutto od in parte da un Ente, che non sia, per ciascun ordine di scuole, quello rispettivamente stabilito dal comma precedente, tale contributo continuerà a gravare sull'Ente che lo sostiene, ma nella sola misura attuale, e la maggiore contribuzione eventualmente risultante dal presente decreto sarà a carico della provincia per gli istituti tecnici e del comune per ogni altro ordine di scuole ».

Vi sono anche oggi comuni i quali sostengono in luogo delle provincie i contributi finanziari per gli istituti tecnici.

Ora dato l'evidente spirito della proposta della Commissione, ad evitare equivoci in avvenire mi pare, sia opportuno di precisare nella legge: che passeranno a carico dello Stato non solo i contributi per istituti tecnici già sostenuti dalle provincie, ma anche quelli che fossero, per l'accennata eccezione, ancora sostenuti dai comuni.

Concludendo, il disegno di legge non solo è in massima accettabile, ma in buona parte lodevole, perchè in sostanza corrisponde ai fini che si propone di conseguire.

Il comune italiano, dopo la sua sistemazione politica, avrà la sua sistemazione economica.

Però quanto alle entrate, mentre mi sembrano giuste le proposte nei riguardi della soppressione di alcuni tributi ormai tecnicamente sorpassati e di scarso rendimento, e ottime quelle relative alla perequazione della sovrimposta fondiaria ed al mantenimento ed estensione dell'imposta sul valore locativo come pure la istituzione e conservazione, di altri tributi minori, ritengo siano suscettibili di alcuni emendamenti, sia le nuove imposte di consumo, che la proposta ripartizione dei servizi tra Stato, provincia e comune.

In ogni modo l'opera pregevole compiuta dalla Commissione ministeriale potrà essere validamente completata, mediante la delega della facoltà legislativa al Governo, delega che risponde più che ad una opportunità, ad una vera e propria necessità, dato che lo Stato, Ente superiore a tutti gli interessi, ha possibilità e mezzi a sua disposizione, che gli consentono di assolvere il compito con serenità e con completezza maggiore di qualsiasi altro. (Vivi applausi — Congratulazioni).

PRESIDENTE. È inscritto a parlare l'onorevole Giardina. Ne ha facoltà.

GIARDINA. Onorevoli camerati, la riforma della finanza locale implica, di per se stessa, innovazioni assai importanti nei servizi comunali e provinciali, specialmente in